


Costruttori Irpinia

Nuova serie anno XXXVI n. 4
ottobre - dicembre 2022

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO

Presidente

Michele Di Giacomo

Consiglio Generale

Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Raffaele Trunfio, Giuseppe Lazzerini, Antonio Prudente (Presidente Gruppo Giovani), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

Probiviri

Angelo Bruschi, Ferdinando Bocuzzi, Alfonso Marsella, Antonio Nicastro.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XXXVI n. 4 ottobre - dicembre 2022

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

ASSEMBLEA ANNUALE ANCE AVELLINO	
ELETTI I PROBIVIRI E APPROVATO LO STATUTO	pag. 2
ANCE GIOVANI AVELLINO	
AL CONVEGNO DI POSITANO	pag. 6
START UP 110 % ANCEAV – SEMINARIO TECNICO	
"IL NUOVO SUPERBONUS: ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. AIUTI-QUATER"	pag. 8
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI (110% E ALTRI BONUS) POSSESSUTI DALLE BANCHE CON UNA QUOTA DI QUANTO RISCOSSO CON GLI F24 DEI CONTRIBUENTI	pag. 12
REGOLARITÀ FISCALE PER GLI APPALTI PUBBLICI: PUBBLICATO IL DM	
SULLE VIOLAZIONI NON DEFINITIVE	pag. 13
ANAC: MORALITÀ, INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE PER PARTECIPARE A GARE ED APPALTI PUBBLICI	pag. 15
CESSIONE BONUS FISCALI, IN CASO DI FRODE LA CASSAZIONE AMMETTE IL SEQUESTRO DEI CREDITI D'IMPOSTA	pag. 19
ANAC: NUOVE REGOLE SUL PRECONTENZIOSO E SUL RICORSO DIRETTO IN GIUDIZIO	pag. 20
PER IL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DICHIARATIVO	pag. 22
CESSIONE DI AREE CON UNITÀ COLLABENTI - OK AD IVA AL 22% COME EDIFICI – R. 554/E/2022	pag. 23
ATTIVITÀ PRELIMINARI AD INTERVENTI DI BONIFICA IVA AL 10% - RISPOSTA ADE 490/E/2022	pag. 25
POMPE DI CALORE: PREVISTE NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE	pag. 26
GESTIONE RIFIUTI: AL VAGLIO DELLA UE IL DECRETO SUL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ	pag. 28
OSSERVATORIO CONGIUNTURALE: EDILIZIA BOOM 2022 MA NEL 2023 TORNA IL SEGNO MENO	pag. 30
DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022 N. 176 CD. D.L. AIUTI-QUATER	
LE MODIFICHE AL SUPERBONUS	pag. 33
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO TABELLA CONTRIBUTIVA	pag. 36
TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 1 OTTOBRE 2022	pag. 37

ASSEMBLEA ANNUALE ANCE AVELLINO

ELETTI I PROBIVIRI E APPROVATO LO STATUTO

Lo scorso 16 novembre 2022 si è riunita l'Assemblea di Ance Avellino che ha preso inizio con le comunicazioni del Presidente sulla imminente sottoscrizione di un Accordo organizzativo – contributivo per il triennio 2022/2024 con Confindustria Avellino.

Nell'ambito dell'Assemblea ordinaria sono stati approvati il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022, entrambi disponibili presso la nostra sede e si è provveduto alla elezione dei Probiviri per il quadriennio 2022/2026.

Sono stati eletti all'unanimità: *Antonio Nicastro, Angelo Bruschi, Alfonso Marsella, Ferdinando Bocuzzi e Giacomo Amoroso* (supplente).

Nell'ambito dell'Assemblea straordinaria è stato approvato all'unanimità lo Statuto Ance Avellino che sostituisce lo Statuto del 2015.

Si riporta una sintesi della Relazione del Presidente

Il Presidente nella sua relazione concentra la Sua attenzione sui Bonus Edilizi, PNRR e Lavori Pubblici.

Richiama quindi i dati dell'ultimo Osservatorio sull'Industria delle costruzioni, tenuto dall'Ance nel mese scorso, che hanno evidenziato come negli ultimi due anni le agevolazioni fiscali, soprattutto il Superbonus 110%, abbiano fatto da traino negli investimenti sulle costruzioni. Infatti la manutenzione straordinaria residenziale è stata il primo comparto del settore edile e l'anno 2021, in merito agli interventi agevolati di solo efficientamento energetico, si è chiuso con un totale di investimenti di circa 16,2 miliardi di euro sul territorio nazionale, di cui circa 1,2 miliardi di euro sono relativi alla Campania. Al 31 ottobre 2022, su tutto il territorio nazionale gli investimenti hanno prodotto un totale di circa 55 miliardi di euro, di cui circa 4,1 miliardi di euro sono stati investiti in Campania.

Il Presidente ricorda che già nel 2020 l'Associazione ha dato vita ad un apposito sportello di consulenza sul Superbonus 110% ed altri bonus, nel maggio 2021 è nato il "PROGETTO START

UP 110%" e che sono stati organizzati webinar e riunioni, anche in collaborazione con l'ente CFS di Avellino, con gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e con il Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino, con gli Enti locali.

Sul tema degli incentivi fiscali, il Presidente evidenzia poi che la normativa è fortemente stata messa in discussione in questi mesi e che oggi il problema è la Cessione dei crediti.

A seguito di quanto sopra il Presidente richiama le attività poste in essere dall'Associazione ed in particolare:

- i rapporti con il mondo accademico, in particolare con il DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli studi di Salerno sia attraverso la sottoscrizione di un accordo per attività di supporto tecnico-scientifico e consulenza alle imprese sugli aspetti di sicurezza statica e sismica degli edifici (a seguito dell'incentivo fiscale sismabonus), sia investendo sulla formazione di giovani laureati per arricchire di know-how il mondo delle imprese. In particolare i rapporti si sono ulteriormente consolidati sia con la partecipazione dell'Associazione alla seconda edizione del Master sia sottoscrivendo accordi di partenariato, anche con gli Enti Locali, a supporto dei finanziamenti PNRR che vedevano coinvolti molti paesi della provincia di Avellino. Il Presidente comunica altresì che per la prima volta è stato avviato un dialogo anche con l'Università di Benevento, nell'ambito della quale la Facoltà di Ingegneria civile rappresenta un punto di eccellenza;

- l'aggiornamento costante sulle tematiche ambientali di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, sui nuovi obblighi introdotti in materia di regolarità delle imprese e sugli adempimenti in merito al rischio pandemico negli ambienti di lavoro;

- la partecipazione a numerosi eventi di interesse nazionale quali convegni e ad eventi fieristici.

PNRR

Per il PNRR le costruzioni sono chiamate a svolgere

un ruolo di primo piano: atteso che circa la metà dei fondi del PNRR riguardano investimenti che coinvolgono il settore edile. Si tratta di circa 108 miliardi di euro: ad ottobre 2022 circa 96 miliardi di euro, ossia l'89% delle risorse, risultano territorializzati, quindi distribuiti nelle varie aree geografiche. La Campania è una delle regioni che ospita i maggiori investimenti: circa 11,5 miliardi di euro, considerando che al solo Mezzogiorno è stato destinato oltre il 40% delle risorse totali. Durante il biennio 2021-2022 le Amministrazioni centrali, titolari degli interventi, attraverso l'emanazione di decreti, hanno pubblicato diversi bandi pubblici aperti alle svariate categorie di

soggetti attuatori (Comuni, Enti Locali ecc). Nella Provincia di Avellino gli interventi ammessi e finanziati di interesse per il settore edile vanno dalla rigenerazione e attrattività dei borghi, alla costruzione di nuove scuole e miglioramento di tutto il comparto scolastico (mense, asili nidi, palestre) sino al miglioramento energetico di cinema, teatri, musei e alla sicurezza sismica dei luoghi di culto.

Il prossimo anno, il 2023, rappresenterà l'anno che coinvolgerà maggiormente l'apparato imprenditoriale edile: si prevede l'aggiudicazione degli appalti per oltre 20 miliardi di investimenti in costruzioni.



Assemblea Ance Avellino 16.11.2022

Tutto ciò considerando comunque la presenza di criticità che stanno rallentando l'avanzamento degli interventi del PNRR, il cui termine di spesa è previsto nel 2026: in primis, il problema del caro materiali che sta producendo per il Pnrr un ritardo di 6 mesi; a seguire, vi è la scarsa capacità amministrativa degli enti pubblici, infatti secondo una stima ANCE circa il 67% degli interventi presenta ancora e solamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

LAVORI PUBBLICI

Il Presidente fornisce alcuni dati relativi al monitoraggio dei bandi di gara nella provincia di Avellino e in Italia:

Al 31 ottobre scorso, nella nostra provincia, sono stati pubblicati 83 bandi per un importo complessivo pari a circa 112 milioni di euro. A tale importo vanno aggiunti ulteriori 11 milioni di euro per procedure negoziate.

Al 31 ottobre dell'anno 2021, i bandi pubblicati erano stati 96 per un importo complessivo pari a circa 94 milioni di euro.

Il criterio di aggiudicazione adottato per i predetti 83 bandi è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 73 bandi e quello del massimo ribasso con esclusione automatica per solo 10 bandi.

Gli 83 Bandi monitorati hanno i seguenti importi a base d'asta: 34 fino a 500.000 euro, 30 da 500.000 ad 1 milione di euro, 15 da 1 a 5 milioni di euro e 5 oltre i 5 milioni di euro.

A livello nazionale, i primi 9 mesi del 2022, secondo il monitoraggio Ance-Infoplus sulle gare pubblicate, mostrano una forte crescita nell'importo, che passa da poco più di 20mld del periodo gennaio – settembre 2021 a 42,08mld dell'anno successivo (+108,2%).

Ricorda anche che l'anno 2021 è stato un anno di grandi cambiamenti della normativa concernente i lavori pubblici con l'introduzione di una disciplina ad hoc per quanto riguarda l'affidamento e l'esecuzione degli interventi di cui al PNRR, lo

spostamento della data di scadenza del regime transitorio e derogatorio al Codice degli appalti dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 e la previsione delle compensazioni per il caro materiali.

Relativamente alle compensazioni per il "caro materiali", il Presidente evidenzia che i provvedimenti adottati sono stati assai carenti ed inadeguati ed opportunamente impugnati dall'ANCE con ricorsi accolti dal Tar che ha stabilito che il Ministero rivedesse i prezzi di alcuni materiali, giudicati tra i più incongrui.

Il Presidente richiama a riguardo le indicazioni emerse dall'indagine rapida presso le imprese associate Ance, svolta nella prima settimana di ottobre, secondo le quali circa il 70% delle imprese non ha ricevuto ristori a copertura dei maggiori costi sostenuti a causa dei rincari dei materiali. Di contro il 30% che li ha ricevuti ha potuto coprire solo il 15,4% dei maggiori costi sostenuti.

Le imprese di costruzioni sono in attesa di ricevere almeno 5 miliardi per lavori realizzati negli ultimi mesi su circa 23.000 cantieri in corso in tutta Italia.

Il 73% delle imprese denuncia che le opere messe in gara negli ultimi tre mesi non risultano adeguate ai prezzi di mercato e gli enti che hanno maggiormente sottostimato gli importi risultano i comuni (21%), le regioni (15%) e le province (13%).

Il Presidente evidenzia che spesso l'Associazione ha richiamato l'attenzione delle stazioni appaltanti sulle predette disposizioni e sul cd. Decreto "Aiuti" evidenziando che solo lo scrupoloso rispetto delle stesse consente alle imprese di formulare un'offerta seria ed economicamente sostenibile e nel contempo garantisce la qualità delle prestazioni oltre che l'economicità, l'effettiva concorrenzialità e remuneratività dell'appalto.

Ed inoltre che in considerazione dei vari cambiamenti della normativa sui lavori pubblici, negli ultimi due anni, l'Associazione ha intensificato l'attività formativa a favore delle Imprese associa-

te ed indirizzato alle Stazioni Appaltanti della nostra Provincia apposite note al fine di favorire un'applicazione corretta ed omogenea delle novità normative e sollecitate queste ultime ogni qualvolta c'è stata l'occasione di presentare richiesta di contributi per accedere a programmi di investimento.

Ricorda, infine che lo scorso mese di luglio è stato approvato il Prezzario Regione Campania 2022 il quale costituisce l'esito di un lavoro di studio particolarmente complesso alla cui definizione hanno collaborato operativamente ANCE Campania e con Essa le Associazioni Territoriali della Campania.

Il Presidente evidenzia altresì che due sono i lavori più rilevanti che interesseranno la nostra provincia: il completamento della Lioni – Grottaminarda e la Stazione Hirpinia con l'Alta Capacità per i quali l'Associazione è interlocutore costante supportando tecnicamente queste realtà. Il Presidente aggiunge che è in fase di costituzione un tavolo tecnico tra ANCE, CASSA EDILE, CFS E SINDACATI per intersecare i dati in nostro possesso, quelli provenienti dalle notifiche preliminari con quelli delle denunce in Cassa Edile, per monitorare sul nostro territorio l'osservanza delle regole e dei contratti a tutela delle imprese e dei lavoratori.

L'Associazione ha aderito al Protocollo di Legalità siglato da ANCE ed il Ministero dell'Interno il 4 agosto 2021. Allo stesso possono aderire le Imprese associate per acquisire, attraverso l'Associazione, la documentazione antimafia per i propri fornitori o subappaltatori operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose.

A seguito di quanto sopra il Presidente ricorda che in data 16.05.2022 ANCE AVELLINO ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL di Avellino il nuovo Contratto Integrativo Edilizia Industria.

Il Presidente conclude auspicando un'ampia partecipazione alle iniziative dell'Associazione da parte di tutti in modo che essa possa essere un laboratorio di sperimentazione e di sinergia, di competenze e di professionalità, di esperienze e di proposte e ringraziando il Vice Presidente, il Tesoriere, il Presidente Onorario, i Probiviri, i componenti del Consiglio Direttivo, gli Uffici e la Direttrice per il supporto e l'impegno costante nonché la Direttrice, i Funzionari dell'Associazione e gli imprenditori presenti nelle Commissioni referenti dell'ANCE.

ANCE GIOVANI AVELLINO AL CONVEGNO DI POSITANO

Il 4 e 5 novembre scorso, si è tenuto a Positano il XXII Convegno Nazionale Giovani Imprenditori Edili dell'ANCE al quale, in qualità di Presidente del Gruppo Giovani di ANCE Avellino, ho partecipato unitamente a molti iscritti al Gruppo.

“Costruttivi” è stato il tema del Convegno che ben si addice ai noi Giovani chiamati a guardare al futuro e ad accettare le sfide che si presentano lungo la strada che deve vederci protagonisti nella costruzione di una realtà migliore.



La partecipazione al Convegno è stata una favorevole occasione per maturare ancora di più la consapevolezza delle opportunità e delle difficoltà presenti lungo il nostro cammino in modo da proiettarsi verso il futuro con una visione sempre più ampia ed a lungo termine, atteggiamento che ci caratterizza in quanto giovani. Noi giovani,

infatti, dobbiamo sentirci imprenditori concreti del presente con una visione sostenibile per il nostro futuro.

Le opportunità. Ovviamente PNRR: 222 miliardi di euro destinati a investimenti e riforme di cui circa la metà legati a misure che interessano il settore delle costruzioni.

Tante risorse per trasformare e rilanciare il nostro Paese, processi che devono vederci come indiscutibili protagonisti.

Purtroppo, il buon esito di tali processi è fortemente condizionato, nell'attualità, da tante difficoltà che minacciano la sopravvivenza delle nostre imprese e che bisogna superare in fretta. Innanzitutto il caro materiali. Le misure adottate fino ad ora richiedono tempi di attuazione troppo lunghi rispetto all'emergenza.

Infatti, secondo le indicazioni emerse dall'indagine rapida presso le imprese associate Ance, svolta lo scorso mese di ottobre, circa il 70% delle imprese non ha ricevuto ristori a copertura dei maggiori costi sostenuti a causa dei rincari dei materiali. Di contro il 30% che li ha ricevuti ha potuto coprire solo il 15,4% dei maggiori costi sostenuti.

Le imprese di costruzioni sono in attesa di ricevere almeno 5 miliardi per lavori realizzati negli ultimi mesi su circa 23.000 cantieri in corso in tutta Italia.

La mancanza di manodopera. Infatti, solo per il Pnrr, servono 64.400 lavoratori dell'edilizia. Inoltre, oltre un terzo degli operai ha più di 50 anni.

Con il supporto del sistema bilaterale dell'edilizia dobbiamo favorire l'aumento di professionalità competenti e adeguatamente formate nel settore.

Aumento di professionalità competenti e formazione sono necessità non solo del nostro settore ma anche delle Pubbliche Amministrazioni, a causa di una progressiva diminuzione e dell'invecchiamento medio dei dipendenti e del bisogno di avere nuove competenze.

C'è infine la necessità di riaffermare con forza la



virtuosità delle imprese del nostro settore, esigenza che è riemersa ad esempio per il Superbonus.

Non si può discreditare una categoria intera solo perché alcuni hanno utilizzato in modo improprio i bonus edili.

Il nostro settore è strategico per il sostegno all'economia ed all'occupazione e in questo momento siamo fortemente grati all'ANCE per il confronto e l'interlocuzione costante con il Governo a difesa della sua centralità.

In conclusione mi piace richiamare quanto affermato dalla Presidente dei Giovani ANCE Angelica Donati in apertura dei lavori del Convegno di Positano: **"Noi vogliamo investire nel futuro. Quello del Paese, quello delle nostre imprese, quello dei nostri collaboratori e quello delle loro famiglie. crediamo fermamente che il futuro sia da scrivere e da vivere, insieme, di generazione in generazione, e per questo SIAMO E VOGLIAMO ESSERE COSTRUUTIVI"**

Antonio Prudente
Presidente Gruppo Giovani ANCE Avellino

START UP 110 % ANCEAV - SEMINARIO TECNICO “IL NUOVO SUPERBONUS: ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. AIUTI-QUATER”

L'Associazione Costruttori di Avellino ha rinnovato il suo impegno di formazione e di informazione per le imprese associate in merito agli ultimi aggiornamenti sui bonus edilizi e in particolare sul Superbonus 110%. Il 24 novembre 2022 il Professore Carmine Lubritto, già consulente di Ance Avellino, ha tenuto un Seminario tecnico “Il nuovo Superbonus: analisi delle modifiche introdotte dal D.L. Aiuti-Quater”.

La relazione tenuta dal Professore Lubritto ha riguardato i seguenti aspetti:

- Le modifiche normative apportate dal DL Aiuti Quater che hanno abbassato l'aliquota di agevolazione prevista per il Superbonus, a seconda della tipologia dell'immobile;
- In tema di cessione dei crediti d'imposta da Superbonus al 110%, i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4

rate annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

L'evento si è concluso con un dibattito con gli imprenditori presenti, i quali hanno espresso le loro criticità e i problemi legati al blocco dei crediti fiscali ormai presenti da tempo sui cassetti dell'Agenzia delle Entrate, senza la possibilità di poterli cedere agli istituti bancari. L'Associazione ha mostrato quanto il sistema associativo nazionale, in primis, è impegnato ad affrontare questo enorme problema (la proposta in sintonia con l'ABI di promuovere la compensazione dei contribuenti attraverso F24) e ha rappresentato la sua costante volontà di farsi portavoce degli effetti negativi che i suoi associati stanno vivendo e delle possibili e concrete soluzioni che si possono avviare, al fine di salvaguardare una crisi dell'intero comparto edilizio privato.

Pubblichiamo le slides proiettate dal Prof. Lubritto durante l'incontro.





Il nuovo Superbonus: analisi delle modifiche introdotte dal D.L. Aiuti-Quater (DL 176/22)

Prof. Carmine Lubritto



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche

ANCE Avellino, 24 Novembre 2022

II DECRETO AIUTI QUATER..

...
Un nuovo Superbonus...o la fine dei Bonus Edilizi ?

Il Ministro Giorgetti: la cessione del credito
non è un diritto

"La scelta di concordare in modo selettivo l'applicazione del Superbonus è una scelta
politica. Non è sostenibile una misura che costasse così tanto allo Stato, a beneficio di così
poco".

Meloni e Giorgetti: per i bonus non c'è
un diritto alla cessione

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Aiuti quater
di Barbara Pizzarotti
di Barbara Pizzarotti

Superbonus, Censis: il gettito
fiscale ripaga il 70% della spesa a
carico dello Stato

55 miliardi di investimenti pubblici ne generano 115. I risultati dello studio
realizzato con Harley-Davidson e Filiera delle Costruzioni

17/11/2022

0 Commenti 0002

Che si sono aggiunte a

- **Agenzia delle Entrate : circolare 23/E e poi a modifica della prima la circolare 33/E.....**
- **Sentenza Corte di Cassazione su responsabilità in solido del fornitore e delle banche in situazioni di sequestro dei crediti**

Corriere della Sera | Segui | Visualizza profilo
Il Superbonus si blocca, Poste sospende la cessione del credito:
cosa succede ora
Storia di Gino Paglialunga e Massimiliano Jantzen Dall...
Registrazione | 0 Commenti | 0002

Tipologia edificio/intervento	Il nuovo Superbonus (cosa prevede il DL Aiuti Quater)	Percentuale
Condomini, Edifici da 2 a 4 UA con unico proprietario, ONLUS ed Associazioni di Promozione sociale Enti del Terzo Settore	La riduzione al 90% non opera se -interventi con CILAS (entro 25.11.2022) e (per edifici condominiali) delibera di approvazione (entro 24.11.22). Analogamente la riduzione non opera per demolizione e ricostruzione, se entro il 25.11.22 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo	<ul style="list-style-type: none"> • 110% fino al 31.12.2022 • 90% fino al 31.12.2023 • 70% fino al 31.12.2024 • 65% fino al 31.12.2025
Edifici Unifamiliari. Villette a Schiera Unità residenziali con impianti e accesso autonomi	<ul style="list-style-type: none"> • le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente; • il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, calcolato in base ad un principio del "quoziente familiare" (tiene conto numero familiari: coniuge/convivente +1, con un familiare +0,5, con due +1, con tre o più +2) <p>Tiene in considerazione anche il reddito del coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente e degli altri familiari conviventi</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione (esclusi gli utilizzatori, gli inquilini o i comodatari) 	<ul style="list-style-type: none"> • 110% per le spese sostenute entro 30.03.23 se al 30.09.2022 è stato raggiunto il 30% dell'intero investimento • Né 110% né 90% per interventi iniziati tra Ottobre e Dicembre 2022 • 90% per interventi iniziati dal 01.01.23 e fino al 31.12.23 • 110% fino al 30.06.23
IACP e Coop abitative proprietà individuale		<ul style="list-style-type: none"> • 110% fino al 31 dicembre 2023 se 30 giugno 2023 eseguito almeno il 60% dell'intervento
ONLUS/OdV/APS con attività socio sanitaria	Si mantiene il criterio di calcolo del Superbonus per gli immobili ad accatastamento unico, commisurato alla superficie degli stessi.	110% fino al 31.12.25

Tipologia	Tipologia edificio/intervento	Scadenza	Percentuale
EcoBonus			
	Ecobonus ordinario	31/12/2024	Da 50% a 65%
	Ecobonus su parti comuni	31/12/2024	Da 70% a 75% (su max 40.000 per UA)
Sismabonus			
	Sismabonus condomini	31/12/2024	da 50% a 85% (su max 96.000 per UA)
	Sismabonus acquisti	31/12/2024	85% (su max 96.000)
Ristrutturazione	Ristrutturazioni edifici e Acquisto box pertinenziali nuovi	31/12/2024	50% (su max 96.000)
Bonus Facciate	Facciate edifici	31/12/2022	60%
Barriere Architettoniche	Barriere Architettoniche (se non collegate a trainanti superbonus)	31/12/2022	75% (con vari massimali)

ALTRI BONUS EDILIZI

Al momento la situazione è quella indicata dalla precedente finanziaria (tabella sopra)

Ma..è stato preannunciata «...una razionalizzazione di tutti i bonus edilizi conforme a quanto previsto per il superbonus...in un decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2023...»

.....

II DECRETO AIUTI QUATER ...inoltre

- Prevede l'erogazione di un **contributo in favore dei contribuenti** con reddito non superiore a 15.000 euro (calcolato in base ai criteri definiti dallo stesso D.L. Aiuti-quater) per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.
 - Interventi effettuati nei **territori colpiti da eventi sismici** verificatisi dal 1° aprile 2009 scadenza al **31.12.2025**
 - In tema **di cessione dei crediti d'imposta da Superbonus al 110%**, i crediti derivanti dalle comunicazioni **di cessione o di sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 ottobre 2022**, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere **fruity in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali**, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
- Le modalità operative definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il DECRETO AIUTI QUATER.....E LA CESSIONE DEI CREDITI

Banche, Assicurazioni, Poste e CDP (e ora nemmeno ENEL X) non acquistano più crediti da mesi, vuoi perché hanno (forse) tutti raggiunto la capienza massima, e perché le sentenze della Cassazione e le Circolari dell'Agenzia delle Entrate li hanno spaventati rispetto alle responsabilità in caso di frodi.

Conseguenza del nuovo termine di fruizione in 10 anni

un credito che oggi vale 100 viene acquistato a circa 85-90 se spalmato su quattro anni, ed a 70 se spalmato in dieci. La differenza è di circa 15-20 punti percentuali con la conseguenza che le imprese, che avevano organizzato le attività su un piano che prevedeva l'ottenimento del 90%, vanno in perdita

Quindi il sistema approvato non funziona, ed inoltre non ci sono indicazione e nemmeno opportunità per gli interventi in cessione attuali e futuri (!)

STRADA ALTERNATIVA proposta da ANCE-ABI

sistema che permetta alle banche di compensare gli F24 dei correntisti con i crediti maturati dalle cessioni.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI (110% E ALTRI BONUS) POSSEDEDUTI DALLE BANCHE CON UNA QUOTA DI QUANTO RISCOSSO CON GLI F24 DEI CONTRIBUENTI

A cura della Direzione Politiche Fiscali ANCE

L'ANCE sta lavorando con l'Abi ad una proposta di modifica normativa volta ad accrescere la capienza fiscale delle Banche, al fine di risolvere il problema dei crediti derivanti dai bonus fiscali in edilizia rimasti incagliati in capo alle imprese.

La norma che si intende proporre, modificando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche delle somme relative agli F24 della clientela, introdurrebbe una nuova modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi acquistati dalle banche.

In particolare, la nuova disposizione prevederebbe la possibilità per le banche di compensare le somme relative agli F24 della clientela – che sono tenute a versare all'Erario – con i crediti di imposta oggetto di precedenti operazioni di cessione.

Tale possibilità sarebbe consentita unicamente per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, come misura di carattere straordinario per evitare il default di numerosissime imprese che hanno

praticato lo "sconto in fattura", confidando nella possibilità di poter monetizzare il credito mediante il meccanismo della cessione alle banche.

Per evitare il rischio di concentrazione delle compensazioni in determinati periodi dell'anno, la norma introdurrebbe una limitazione di tipo quantitativo. In altri termini, le banche potrebbero procedere con le compensazioni in una data percentuale degli importi degli F24 da corrispondere all'Erario in una stessa giornata.

Infine, la nuova disposizione rinvierebbe ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative.

Verrebbe posto così rimedio ai problemi generati dagli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti d'imposta, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese che le stesse non riescono a cedere per effetto dell'oramai esaurita tax capacity degli istituti bancari.



REGOLARITÀ FISCALE PER GLI APPALTI PUBBLICI: PUBBLICATO IL DM SULLE VIOLAZIONI NON DEFINITIVE

Le violazioni fiscali non definitive rilevano come cause di esclusione dalle gare pubbliche solo se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell'appalto (e comunque mai sotto i 35.000 euro) e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l'atto d'accertamento sia stato impugnato.

Questo il principio stabilito nel DM del 28 settembre 2022, pubblicato nella GU n.239 del 12 ottobre 2022, che detta le modalità operative delle cause di esclusione facoltative dalle gare d'appalto pubbliche, in presenza di irregolarità fiscali non definitivamente accertate, in attuazione dell'art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016.

Si tratta, in particolare, della facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza, e possa dimostrare, che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una "grave violazione".

La disposizione deriva da una procedura di infrazione europea contro lo Stato italiano, in merito alla quale l'ANCE è da subito intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell'esclusione da una procedura d'appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, "provvisoria".

Criticità più evidenti risiedevano, non solo nella determinazione della soglia di gravità della violazione, che grazie all'ANCE è stata fissata in minimo 35.000 euro e comunque da calcolare in proporzione al valore dell'appalto, ma anche nella completa assenza di criteri univoci ed omogenei che guidassero l'azione delle Stazioni appaltanti in tal ambito.

Grazie all'azione associativa, inoltre, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020 (legge 238/2021), è stata rinviata ad un Decreto MEF-MIMS la definizione

delle modalità attuative della nuova causa di esclusione, nonché della soglia minima d'operatività della stessa (art.80, co.4, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016).

In attuazione di tale disposizione è stato quindi ora emanato il citato DM del 28 settembre 2022, con il quale vengono fissati i seguenti principi:

- per "violazione" s'intende l'inottemperanza dell'obbligo di pagamento di imposte e tasse derivanti da:
 - notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici,
 - notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici,
 - notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto dei cd "avvisi bonari" (ossia delle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dell'art.54-bis del DPR 633/1972).

Si evidenzia, quindi che l'"avviso bonario" non è di per sé sufficiente a far considerare fiscalmente irregolare l'operatore economico ma, a tal fine, occorre anche la successiva notifica della relativa cartella di pagamento;

- la violazione si considera "grave" quando è relativa al mancato pagamento di imposte o tasse per un importo che, senza considerare sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e, comunque, mai inferiore a 35.000 euro.

Inoltre, in caso di:

- appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre (sempre nel limite minimo di 35.000 euro),
- subappalto o di partecipazione in RTI o in Consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al Raggruppamento o al Consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico (sempre nel limite minimo di 35.000 euro);

- la violazione si considera "non definitivamente accertata", e quindi valutabile dalla Stazione appaltante come causa di esclusione dalla gara, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo, o la cartella di pagamento, siano stati tempestivamente impugnati.

In ogni caso, non rilevano, ai fini dell'esclusione, le violazioni per le quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico, anche se non passata in giudicato (sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa);

- le imposte o tasse il cui mancato pagamento

configura l'irregolarità fiscale sono quelle indicate nella Deliberazione ANAC n.157 del 17 febbraio 2016, che elenca una serie di tributi (individuati da specifici codici), riferiti a imposte e tasse gestite dall'Agenzia delle Entrate ed oggetto di riscossione nazionale. Pertanto, almeno sino a quando non diventerà operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, rilevano le violazioni relative a tributi erariali.

A tal fine, su richiesta della Stazione appaltante, l'Agenzia delle Entrate rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la cd certificazione dei "carichi pendenti" (di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001).



ANAC: MORALITÀ, INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE PER PARTECIPARE A GARE ED APPALTI PUBBLICI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il Parere funzione consultiva n. 45 del 20 settembre 2022, ha ribadito che ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici sono richiesti dalla legge (articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici) requisiti generali di moralità, che spetta alla Stazione appaltante verificare, accertando l'integrità e l'affidabilità professionale del concorrente. Inoltre, esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

L'esclusione dalla gara – aggiunge l'Autorità - va disposta dalla Stazione appaltante all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato, al fine di consentire all'operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cosiddetto self-cleaning).

Pubblichiamo il testo del Parere

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 17 maggio 2022, acquisita al prot. Aut. n. 37546, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021 si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 settembre 2022, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022.

Quale indirizzo di carattere generale sulla questione sollevata nella richiesta di parere, relativa all'eventuale esclusione da una gara d'appalto di un concorrente per fattispecie ricadenti nelle previsioni dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016, si osserva in via preliminare che i requisiti generali di moralità richiesti dall'ordinamento ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici e della stipula dei relativi contratti sono elencati nell'art. 80 del d.lgs 50/2016.

Ai sensi di tale disposizione, «costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irreversibile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale...» per uno dei reati indicati nelle lettere da a) a g) della stessa disposizione normativa.

I reati che incidono sulla moralità del concorrente/aggiudicatario sono quindi esplicitamente elencati nella disposizione di riferimento, fermo restando che ai sensi dello stesso art. 80, comma 3, ultimo capoverso: «l'esclusione non va disposta, e il divieto di ottenere concessioni non si applica, quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima».

In relazione all'oggetto del quesito, occorre richiamare altresì il comma 5 dell'art. 80, ai sensi del quale «le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni (...) qualora c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

La norma richiamata disciplina le fattispecie del grave illecito professionale, sulle quali l'Autorità, come noto, ha adottato le linee guida n. 6 («Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»), oltre a numerose pronunce di carattere interpretativo. Secondo l'orientamento dell'Autorità, in conformità a quello giurisprudenziale in materia (ex multis Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2022, n. 1507; Id., 15 dicembre 2021, n. 8360; Id. sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603; 24 gennaio 2019, n. 586; 2 marzo 2018, n. 1299 e 27 aprile 2017, n. 1955), «le fattispecie di grave illecito professionale enunciate nelle Linee guida e nel medesimo art. 80, hanno carattere esemplificativo, potendosi desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata dell'attività professionale dell'operatore economico di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto da una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità» (ex multis delibera n. 330/2022-prec 50/2022/F).

Tra le cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, per quanto rileva in relazione all'oggetto del quesito posto, rilevano anche «....le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice: a. abusivo esercizio di una professione; b. reati

fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice» (linee guida n. 6).

La valutazione in ordine all'incidenza delle circostanze sopra indicate, ai fini della configurabilità della causa di esclusione in esame, è rimessa alla stazione appaltante affinché operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione oggetto di affidamento, come indicato nelle linee guida n. 6.

Quanto sopra anche con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, che «non rappresentano cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, ma presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull'incidenza della condotta sulla integrità ed affidabilità dell'operatore» (delibera n. 207/2022-prec 39/2022/S, in termini anche delibera n. 787/2021-prec 215/2021/S).

Come osservato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, «i) la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei

provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis] dell'art. 80, comma 5, del Codice; ii) in conseguenza di ciò, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente senza alcun automatismo espulsivo; iii) alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico; vi) la lettera f-bis dell'art. 80, comma 5, ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis] della medesima disposizione» (del. 330/2022).

La disposizione in esame rappresenta quindi «...una norma di chiusura del sistema in grado di intercettare una serie di situazioni non predeterminabili ex ante, ma incidenti in negativo sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. Si tratta di comportamenti che costituiscono fattori di deviazione del procedimento di gara dai canoni di imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. La

ratio che li accomuna è, dunque, quella di preservare l'imparzialità dell'azione amministrativa, evitando che condotte indebitamente tenute dai concorrenti possano sviare le decisioni dell'Amministrazione, vulnerando l'esercizio imparziale (cioè equidistante dagli interessi privati coinvolti nel procedimento) dell'attività amministrativa.

Altro elemento comune è rappresentato dal fatto che le condotte descritte non rappresentano cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, ma presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante dell'incidenza sulla integrità ed affidabilità dell'operatore (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16/2020, cit.). L'ultima delle quattro fattispecie, ..., ovvero l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento ai fini della procedura, si caratterizza per incentrare il disvalore della previsione sul carattere doveroso dell'informazione. L'ipotesi presuppone un obbligo il cui assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente e il cui inadempimento giustifica invece l'esclusione. Rispetto alle esigenze di trasparenza che si pongono a presidio delle procedure di affidamento (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016), l'obbligo dovrebbe essere previsto a livello normativo o dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara. (...)» (Del. 787/2021 cit.).



La «violazione degli obblighi informativi discendenti dalle richiamate disposizioni, pertanto, può comportare l'esclusione del concorrente solo se la stazione appaltante, all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato e valutando tutte le circostanze del caso concreto, abbia accertato che l'omissione dichiarativa riguarda fatti che incidono evidentemente sull'affidabilità professionale o sull'integrità dell'operatore, minando la relazione di fiducia venutasi a creare in seguito alla partecipazione alla gara» (del. 330/2022 cit.).

Pertanto, come indicato anche nelle linee guida n. 6, ai sensi della disposizione citata, l'esclusione dalla gara va disposta dalla stazione appaltante all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell'esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. L'attivazione del contraddittorio persegue, altresì, lo scopo di consentire all'operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cd. self cleaning).

Come ulteriormente osservato dall'Autorità, lo scopo della norma sul grave illecito professionale è quello di assicurare che l'appalto sia affidato a

soggetti che offrano garanzia di integrità e di affidabilità. A tal riguardo costituisce «principio di carattere generale quello secondo cui è stato attribuito alla stazione appaltante il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467, ANAC delibera n. 72 del 24 gennaio 2018) e l'eventuale provvedimento di esclusione "deve recare un'adeguata motivazione circa l'incidenza della gravità del pregresso inadempimento sull'affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto della gara (...)"» (delibera n. 678/2019-prec 69/19/S).

Conclusivamente, la valutazione nel merito in ordine all'accertamento dell'integrità e dell'affidabilità professionale del concorrente è un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante (delibera Anac n. 489 del 10 giugno 2020), alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all'eventuale esclusione dalla gara d'appalto dell'operatore economico che versi nelle situazioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) e seguenti, all'esito del suindicato procedimento in contraddittorio. Ciò in quanto, solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento (delibera Anac n. 231 del 4 marzo 2020 e n. 146 del 30 marzo 2022).

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, all'amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia
Firmato digitalmente il 27 settembre 2022

CESSIONE BONUS FISCALI, IN CASO DI FRODE LA CASSAZIONE AMMETTE IL SEQUESTRO DEI CREDITI D'IMPOSTA

In presenza di frode riguardante la spettanza dei bonus fiscali in capo ai beneficiari originari, è legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d'imposta, anche se i cessionari siano estranei al reato e, nell'acquistarli, abbiano agito con buona fede.

Queste le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, in cinque diverse Sentenze tutte dello scorso 28 ottobre 2022, tra le quali la Sentenza n.40867/2022, dove vengono esaminate fattispecie relative al "sequestro preventivo impeditivo", che può essere disposto qualora "la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o prostrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati" (art.321, co.1, del Codice di procedura penale – cfr anche le altre Sentenze del 28 ottobre u.s., n. 40865/2022, n.40866/2022, n.40868/2022 e n.40869/2022).

In particolare, a differenza del "sequestro anticipatorio preordinato alla confisca", che presuppone la responsabilità del cessionario, il "sequestro preventivo impeditivo" non richiede un collegamento tra il reato e il suo autore, ma il semplice "collegamento tra il reato e la cosa", così da potersi applicare anche con riferimento ai crediti da bonus edilizi, compreso il 110%, qualora sia avviata una procedura d'accertamento sulla frode "a monte" in capo al beneficiario originario della detrazione.

Infatti, a parere della Corte di Cassazione, i crediti ceduti costituiscono un'evoluzione del diritto alla detrazione e, pertanto, devono considerarsi comunque "cosa pertinente al reato" che ha coinvolto il beneficiario originario del bonus. In questo senso, non viene accolta la tesi difensiva "secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione, il credito stesso sorgerebbe – in capo al cessionario – a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione".

Possono, quindi, essere oggetto di sequestro cose (crediti d'imposta) di proprietà di un terzo in buona fede (cessionario), se la loro disponibilità sia idonea a configurare un pericolo per il protrarsi o per l'aggravamento del reato.

Inoltre, le disposizioni di carattere fiscale, che limitano la responsabilità solidale del cessionario alla sola ipotesi di concorso in violazione nel reato (art.121, co.4-6, DL 34/2020-legge 77/2020), non escludono comunque il ricorso al "sequestro preventivo impeditivo", in quanto la norma penale non viene derogata dalla disposizione tributaria.

Di contro, per impedire il sequestro del credito a danno del cessionario in buona fede, occorrerebbe una deroga espresa, di carattere normativo, all'applicazione di tale istituto, in assenza della quale l'unica circostanza che rileva è la sussistenza del "collegamento tra il reato e la cosa" (ossia tra la frode riguardante la detrazione originaria e il corrispondente credito d'imposta oggetto di cessione).

Pertanto, solo una norma espresa potrebbe superare definitivamente la criticità e garantire la non sequestrabilità del credito acquisito da un soggetto estraneo al rapporto che ha generato la detrazione.

In ogni caso, occorre evidenziare che la Cassazione interviene su ipotesi acclarate di frodi nei confronti dello Stato per fatturazione di operazioni inesistenti, ossia di lavori agevolati non eseguiti. Si tratta, quindi, di esistenza "a monte" di reati fiscali di carattere penale.

Le Sentenze, inoltre, rendono sempre più evidente la necessità di affidarsi ad imprese serie e solide che garantiscono la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori e i corretti adempimenti nella procedura di cessione dei crediti. Le norme sulla necessità della SOA, della congruità della manodopera utilizzata e dell'indicazione dell'uso del contratto collettivo, fortemente volute dall'ANCE, rappresentano un deciso passo avanti verso questa direzione.

ANAC: NUOVE REGOLE SUL PRECONTENZIOSO E SUL RICORSO DIRETTO IN GIUDIZIO

Esta pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 273 del 22-11-2022) la revisione, approvata con delibera n. 528 del 12 ottobre 2022 del Consiglio dell'ANAC, che:

- al paragrafo 1, modifica il "Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (ossia il cd. Codice appalti, come modificato dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017), che riforma il testo uscente della delibera ANAC 13 giugno 2018, n. 572 (in G.U. n. 174 del 17 luglio 2018);
- al paragrafo 2, modifica il 'Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che riforma il testo uscente della delibera n. 654 del 22 settembre 2021 (in G.U. – Serie Generale n. 249 del 18 ottobre 2021).

Con il paragrafo 3 della predetta delibera 528/22, viene altresì modificato l'allegato del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, da ultimo modificato con Delibera ANAC n. 187 del 5 aprile 2022.

1. I poteri per fattispecie di "rilevante impatto"
Le modifiche più rilevanti al Regolamento di cui al paragrafo 1 della delibera 528/22 riguardano l'elencazione dei casi in cui, a seguito del riscontro di violazioni alla disciplina degli appalti pubblici, l'ANAC può esercitare i poteri di iniziativa e intervento previsti dai commi 1-bis e 1-ter, dell'art. 211 del Codice appalti.

Infatti, l'articolo 3 del citato Regolamento propone una nuova elencazione delle fattispecie di "rilevante impatto" legittimanti il ricorso diretto in giudizio dell'ANAC per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti emessi da qualsiasi stazione appaltante (art. 211, commi 1-bis cit.).

In particolare, sono ora legittimanti l'intervento dell'ANAC: l'ampio numero di operatori, i grandi eventi o situazioni straordinarie/anomale o sintomatiche di condotte illecite oppure aventi

particolare impatto sull'ambiente, sui beni culturali, etc. e, in ogni caso, i lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro.

2. I poteri ANAC in caso di "gravi violazioni"

All'art. 6 del Regolamento di cui al paragrafo 1 della delibera 528/22 viene rivista l'elencazione delle "gravi violazioni" alle norme in materia di contratti pubblici, che consentono all'ANAC, su propria iniziativa, di esprimere un parere motivato sul provvedimento viziato della stazione appaltante e, laddove la stessa non vi si conformi, di ricorrere al giudice amministrativo (art. 211, comma 1-ter cit.).

In tal caso, l'elenco comprende: l'affidamento di contratti pubblici in violazione alle norme sulla pubblicità degli atti, l'affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, le modifiche sostanziali della legge di gara, il rinnovo tacito dei contratti pubblici, la modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara, la mancata/illegittima esclusione di un concorrente, la violazione del divieto di artificioso frazionamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la violazione degli obblighi derivanti dai trattati, il mancato rispetto dell'obbligo di risoluzione del contratto e, come norma di chiusura, la presenza di clausole o condizioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza.

L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del citato Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto.

3. Esercizio del potere di intervento diretto

Nel Regolamento di cui al paragrafo 1 della delibera 528/22 viene confermata l'ampia discrezionalità dell'Autorità nella scelta del potere da esercitare di volta in volta, ciò almeno nei casi le sia stato richiesto un parere non vincolante.

Infatti, solo in quest'ultimo caso, in presenza dei

presupposti per l'esercizio dei citati poteri di cui all'art. 211, l'Autorità può esercitarli, nei limiti di cui agli artt. 3 e 6 del Regolamento sui predetti poteri di iniziativa e intervento, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso (articolo 12).

Più specificatamente, nel Regolamento di cui al paragrafo 2 della delibera 528/22, che disciplina i pareri di precontezioso che l'ANAC può esprimere ai sensi dell'art. 211 del Codice appalti, viene – a seguito delle suddette modifiche – previsto che in caso di procedimento per l'emissione di uno di tali pareri, se non vincolanti, l'Ufficio competente può comunque proporre l'esercizio dei poteri di iniziativa e intervento previsti dai commi 1-bis e 1-ter, dell'art. 211 del Codice appalti (art. 8, comma 4). In quest'ultimo caso, a conclusione dell'istruttoria l'Ufficio anziché trasmettere al Consiglio la bozza di parere di precontenzioso per il definitivo esame e l'approvazione, trasmetterà la bozza di parere motivato di cui al comma 1-ter citato, per il relativo esame e l'approvazione (art. 9, comma 4). In ogni caso, il Consiglio dell'ANAC può autonomamente deliberare di esercitare i suddetti i poteri, invece di adottare il parere di precontenzioso non vincolante proposto dagli Uffici (art. 8, comma 5). Di tale possibilità, viene data pubblicità nei procedimenti per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, e, specificatamente, nella comunicazione di avvio del procedimento ove l'Ufficio rende noto alle parti che il procedimento può non concludersi con l'adozione di un parere di precontenzioso, ma con l'esercizio di uno dei due poteri (art. 9). Peraltra, proprio la proposizione di istanze di parere non vincolante relative a fattispecie legittimanti il ricorso ai poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice, viene inserita in quest'ultimo Regolamento tra gli elementi di priorità per la loro trattazione (art. 6, comma 1 lett. b).

4. Attribuzione dei poteri agli uffici ANAC

In merito al paragrafo 3 della delibera 528/22, che modifica l'allegato 1 del Regolamento concernente

l'organizzazione interna dell'ANAC, vengono disciplinate in modo dettagliato le competenze e i compiti affidati ai singoli uffici.

Quest'ultimo Regolamento attribuisce all'Ufficio 11 dell'ANAC, denominato "Precontenzioso e pareri", oltre la competenza specifica proprio sull'elaborazione di pareri (con rilevanza esterna e di precontenzioso), anche quella sull'avvio dell'esercizio dei poteri di iniziativa e intervento previsti dai commi 1-bis e 1-ter, dell'art. 211 del Codice. In particolare, per l'avvio della procedura, l'Ufficio 11, in tutti i casi di parere di precontenzioso non vincolante, è tenuto ad individuare le eventuali le fattispecie di "rilevante impatto" considerate dall'art. 211, comma 1-bis citato. Allo stesso Ufficio è inoltre devoluto il compito di predisporre e trasmettere tempestivamente la conseguente relazione istruttoria all'Ufficio 13 dell'ANAC, denominato "Affari legali e contenzioso", che curerà la successiva predisposizione dello schema di ricorso da proporre al Consiglio dell'ANAC (v anche art. 8 del Regolamento sul precontenzioso). Infine, lo stesso Ufficio 11 interviene anche nella diversa ipotesi di "gravi violazioni" (art. 211, commai 1-ter cit.), predisponendo e trasmettendo il previsto parere motivato al Consiglio dell'ANAC. Sempre l'Ufficio 11, laddove la stazione appaltante non si conformi al parere, è incaricato di redigere e trasmettere la relazione istruttoria all'Ufficio 13, che predisporrà lo schema di ricorso da proporre al Consiglio. Ai fini dell'individuazione di fattispecie rilevanti per l'esercizio dei suddetti poteri, l'attività di screening viene attribuita dall'Allegato 1 all'Ufficio 18 dell'ANAC, denominato "Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza", a cui spetta, tra le diverse funzioni, anche quella di monitoraggio delle procedure di gara e la raccolta dagli Uffici di vigilanza delle segnalazioni, nonché delle istanze di precontenzioso inammissibili e/o improcedibili, di volta in volta, tempestivamente trasmesse dall'Ufficio 11 (v. anche art. 7, comma 5 del Regolamento sul precontenzioso).

PER IL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DICHIARATIVO

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza Sez. V, 7 settembre 2022, n. 7795, ha ribadito che a carico del socio unico persona giuridica non sussiste alcun obbligo dichiarativo, neppure ai fini di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti.

Il Consiglio di Stato evidenzia che tale orientamento è consolidato e non ravvisa ragioni per discostarsene ((cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782) e che *"Sebbene, infatti, parte della giurisprudenza, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, avesse ritenuto di estendere l'obbligo dichiarativo al socio di maggioranza persona giuridica della società offerente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Id., sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813), invece per il socio unico (tranne che nell'isolato precedente di Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 3178) era prevalente l'orientamento che limitava l'obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica (sin da Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4372, cui adde Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3619).*

Tale limitazione è stata ribadita anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 80, comma 3, dell'attuale Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922) ed è, invero, da preferire, in ragione della lettera della disposizione,

da intendersi di stretta interpretazione."

L'obbligo, ricordano i giudici, è invece applicabile al socio unico persona fisica. Infatti, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l'inequivoca portata della disposizione dell'art. 80, è stato ribadito che, qualora il socio non rientri nell'ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell'art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

In coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l'inequivoca portata della disposizione dell'art. 80, va, per tal via, ribadito che, qualora il socio non rientri nell'ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell'art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, "dovendosi ritenere che la presenza di eventuali "gravi illeciti professionali" possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del medesimo decreto" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279).



CESSIONE DI AREE CON UNITÀ COLLABENTI OK AD IVA AL 22% COME EDIFICI – R. 554/E/2022

Se viene trasferita un'area su cui insiste un fabbricato da demolire, accatastato nella categoria F2, come "unità collabente", l'oggetto della cessione è l'edificio, e non l'area, e si applica l'IVA al 22%, mentre il regime di esenzione da IVA è escluso. Le imposte di Registro ed Ipotecaria si applicano in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.554 del 7 novembre 2022, ad un'istanza d'interpello avente ad oggetto il corretto regime IVA applicabile alla cessione di un terreno sul quale insiste un complesso immobiliare alberghiero da demolire, accatastato nella categoria catastale F2, come "unità collabente".

La questione esaminata riguarda la qualificazione dell'oggetto della cessione, come "terreno edificabile", ovvero come fabbricato, che incide proprio sul trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile all'operazione.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria richiama il concetto di "collabenza" collegato all'accatastamento nella categoria F2, valido per le costruzioni caratterizzate da un elevato livello di degrado (impossibilità di produrre reddito senza interventi incisivi di recupero edilizio, mancanza di allacci alle utenze, impossibilità di accatastamento in altre categorie catastali – cfr. C.M. 27/E/2016).

Viene citata anche la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la particolarità dei fabbricati collabenti, destinati alla demolizione a seguito della cessione non impedisce di considerare che, ai fini IVA, il bene ceduto sia proprio il fabbricato, e non l'area edificabile sottostante, anche se questo non è più idoneo ad espletare la sua funzione (cfr., da ultimo, la sentenza della Corte UE 2019 C-71/18).

L'Agenzia delle Entrate accoglie tali indicazioni comunitarie, che si riflettono anche sull'applicabilità della disciplina IVA italiana relativa alla cessione dei fabbricati, che prevede

un generale regime di esenzione, salve specifiche ipotesi di opzione per l'imponibilità ad IVA dell'operazione (art.10, co.1, n. 8-bis ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972).

Sul punto, nella Risposta n.554/E/2022 viene confermato che le predette regole IVA si applicano sulla base di due presupposti, quali l'ultimazione del fabbricato, nonché la "natura oggettiva" dei beni ceduti (cd. "criterio catastale" che distingue i fabbricati abitativi/strumentali – cfr., da ultimo, la C.M. 18/E/2013). Invece, nell'ipotesi in cui gli immobili ceduti siano "non ultimati" (ad es. in corso di costruzione), gli stessi devono intendersi ancora inseriti nel circuito produttivo, con esclusione del regime di esenzione ed imponibilità ad IVA della cessione secondo le regole ordinarie (cfr. le C.M. 12/E/2007 e, da ultimo, la Risposta 241/E/2020).

Alla luce di tale ricostruzione, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate conferma il proprio orientamento già espresso in fattispecie similari e ribadisce che, ai fini IVA, in caso di cessione di un'area che comprenda "unità collabenti":

- l'oggetto della compravendita sono i fabbricati, ancorché da demolire, e non l'area su cui essi si trovano, in base alla "natura oggettiva" dei beni ceduti (cd. "criterio catastale");
- la cessione dei medesimi edifici è soggetta ad IVA, con l'aliquota ordinaria del 22%, come fabbricati "non ultimati", ma ancora inseriti nel circuito produttivo. Quindi la cessione ricade nell'ordinario regime di imponibilità ad IVA e non si applica la regola generale di esenzione dall'imposta prevista per il trasferimento dei fabbricati strumentali.

Pertanto, le imposte di Registro, Ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna (principio di alternatività IVA/Registro).

Per completezza, si ricorda che l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso nell'ipotesi di



trasferimento di aree sulle quali insistono fabbricati da demolire vale non solo ai fini IVA, ma anche ai fini delle imposte sul reddito (art.67, co.1, lett. a e b, del D.P.R. 917/1986 – TUIR), come chiarito nella C.M. 23/E/2020.

Infatti, accogliendo le istanze dell'ANCE, in tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria ha rivisto la propria posizione originaria, secondo la quale il bene trasferito veniva qualificato come "area edificabile": la cessione anche ultra quinquennale era sempre tassabile ad IRPEF, come plusvalenza. In sostanza, con la C.M. 23/E/2020 è stato chiarito

che, anche ai fini IRPEF, l'oggetto della compravendita è il trasferimento dell'edificio (e non dell'area sottostante), a nulla rilevando la circostanza che l'immobile sia destinato alla successiva demolizione in base ad uno strumento urbanistico. Di conseguenza, il regime fiscale ai fini della plusvalenza deve essere quello, più favorevole, relativo ai fabbricati, in base al quale la tassazione opera unicamente in caso di cessione dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto (fatte salve le eccezioni normativamente previste).

ATTIVITÀ PRELIMINARI AD INTERVENTI DI BONIFICA IVA AL 10% - RISPOSTA ADE 490/E/2022

Si all'aliquota IVA del 10% per forniture di beni e prestazioni di servizi relative ad attività preliminari alla bonifica delle acque sotterranee ad un sito industriale dismesso; IVA agevolata anche per le ulteriori operazioni (fornitura di utenze, servizi di vigilanza), strettamente correlate alle medesime attività preparatorie, come prestazioni accessorie.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 490/E del 5 ottobre 2022, a proposito dell'aliquota IVA applicabile ad una serie di interventi complessi volti alla messa in sicurezza dal rischio di contaminazione ambientale delle acque sotterranee ad un'area industriale non più operativa.

Nel caso di specie, la società istante chiede di sapere se sia possibile applicare, nell'ambito di un progetto già approvato dal Comune, l'aliquota IVA del 10%, riconosciuta per le "opere di urbanizzazione", a diverse tipologie di interventi preliminari rispetto alla bonifica di un'area industriale, affidati anche in appalto.

In particolare, i lavori comprendono sia i pompaggi e le verifiche idrauliche, sia l'acquisto di beni e servizi ulteriori, ma strettamente correlati all'attività di bonifica, quali la fornitura delle utenze e dei servizi di vigilanza nel cantiere.

Inoltre viene chiesto, in caso di conferma dell'applicabilità dell'IVA agevolata, se sia corretto ricevere dai propri fornitori le note di credito relative alle fatture di acquisto con IVA al 22%, per le prestazioni già ottenute (variazione in diminuzione dell'IVA ai sensi dell'art.26, co.3, del D.P.R. 633/1972 - Decreto IVA).

Nel fornire la propria risposta, l'Amministrazione finanziaria ricostruisce la disciplina relativa all'applicabilità dell'IVA al 10% sulle operazioni relative alle "opere di urbanizzazione", individuate tassativamente nell'elenco di cui all'art.4 della legge 847/1964, tra le quali sono comprese anche le "attrezzature sanitarie" (cfr. i nn.127 da quinques a septies della Tab. A, parte III, allegata Decreto IVA).

In quest'ultima categoria rientrano anche "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate", come espressamente stabilito dalle norme specifiche in materia (cfr. l'art. 266 del D.Lgs. 2006/152 – cd. codice dell'ambiente).

Ciò premesso, sul tema l'Agenzia delle Entrate richiama il parere del Ministero dell'ambiente espresso in relazione ad una fattispecie analoga, nel quale veniva precisato che le attività di bonifica possono considerarsi "opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate" solo se inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità.

Inoltre, il Ministero precisava che l'aliquota IVA agevolata, stabilita come incentivo alla realizzazione degli interventi di bonifica, dovesse essere applicata a tutte le attività individuate nel progetto approvato, ivi compresi gli interventi preparatori alla bonifica (cfr., da ultimo, la Risposta dell'AdE n.399/E/2021).

Sulla base di tale ricostruzione, quindi, nella Risposta n.490/E/2022 viene chiarito che tutte le attività preparatorie, necessarie e funzionali alla bonifica, fruiscono dell'aliquota IVA al 10%, come operazioni relative ad "opere di urbanizzazione".

Quindi, l'aliquota IVA ridotta è riconosciuta anche per gli ulteriori beni e servizi strettamente correlati ai successivi lavori di bonifica (ad es., vigilanza del sito), come prestazioni accessorie, a condizione che sia dimostrabile il loro "nesso di accessorietà" con la messa in sicurezza e che tali prestazioni siano fornite a cura dello stesso soggetto che esegue la decontaminazione dell'area (cfr. l'art.12 del Decreto IVA).

Infine, l'Amministrazione finanziaria conferma che, in tutte le ipotesi in cui è applicabile l'IVA al 10%, l'impresa istante può richiedere ai propri fornitori, per le fatture già ricevute con l'aliquota IVA ordinaria, l'emissione di note di credito a suo favore (mediante nota di variazione in diminuzione entro 1 anno dall'operazione).

POMPE DI CALORE: PREVISTE NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione, nonché all'attuale forte rincaro dell'energia elettrica e del gas, è stata prevista una nuova misura per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili questa volta con riferimento agli impianti che sfruttano l'energia geotermica.

Il Decreto del Ministero della transizione ecologica, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 30 settembre 2022 (pubblicato nella G.U. n. 241 del 14 ottobre 2022) interviene – in attuazione dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 199/2021 – in tema di pompe di calore da energia geotermica destinate al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata. In particolare il DM prevede misure di semplificazione procedurale per l'installazione di questi impianti, istituisce a livello regionale il registro telematico delle "piccole utilizzazioni locali" di risorsa geotermica e detta prescrizioni per la progettazione e posa in opera.

Semplificazioni procedurali (art.3)

Il DM individua alcuni casi in cui la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno rientra nel regime di edilizia libera e altri casi in cui è necessaria invece la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art.6 del decreto legislativo 28/2011.

Le condizioni per la libera installazione sotto il profilo edilizio di questi impianti sono:

- estensione dei sistemi di captazione del calore (sonde geotermiche a circuito chiuso), se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
- potenza termica dell'impianto inferiore a 50 kW;
- impianti realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né

comportare modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

Sarà necessaria, invece, la procedura abilitativa semplificata (PAS) quando:

- le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
- la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW.

Si ricorda che il Dpr 380/2001 considera già attività edilizia libera gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw (art. 6, comma 1, lett. a-bis).

Registro telematico piccole utilizzazioni locali (art.7 e 8)

Gli impianti a pompa di calore geotermica, ai fini del controllo e della verifica degli obiettivi di risparmio energetico devono essere iscritti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, ossia degli "utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale" (art.2, comma 1, lett. a).

Pertanto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, la Regione o la Provincia Autonoma dovrà:

- istituire procedure telematiche di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel territorio di propria competenza, o adeguare quelle esistenti alle previsioni del decreto in esame;
- definire le modalità di effettuazione di controlli a campione sugli adempimenti richiesti dal decreto al fine di verificare la corrispondenza dei dati inseriti nel registro telematico con gli impianti effettivamente ubicati e realizzati.

Attraverso questi registri Regioni e Province autonome effettuano il monitoraggio annuale della loro diffusione e comunicano l'esito al

Ministero ai fini della determinazione dell'energia rinnovabile prodotta.

Prescrizioni tecniche di carattere generale (art. 4)

Il decreto fornisce prescrizioni per la progettazione, in particolare prevedendo il test di risposta termica (TRT) per rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo nel caso di sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW e fino a 100 kW. Nel caso di potenza termica non superiore a 50 kW può essere effettuata, in alternativa al TRT, la progettazione può avvenire desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti

Per quanto riguarda i materiali impiegati nell'installazione di impianti a sonde geotermiche, devono possedere caratteristiche adeguate a quanto previsto dalle norme tecniche UNI e non devono in alcun caso alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, né causare fenomeni di inquinamento. Il fluido vettore da utilizzare negli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso è richiesto che deve essere a basso impatto ambientale (con preferenza per l'acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante con caratteristiche equivalenti in termini di tossicità e biodegradabilità).

Infine le condotte e le valvole facenti parte dell'impianto, laddove interrate, devono essere resistenti alla corrosione.

Prescrizioni tecniche per la perforazione (art. 5)

In aggiunta al rispetto delle specifiche norme tecniche UNI, il decreto aggiunge le seguenti prescrizioni:

- le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini della installazione delle sonde geotermiche,

delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e delle acque;

- durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel sottosuolo;
- devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;
- gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non devono pregiudicare la stabilità dei terreni interessati.

Per la realizzazione delle sonde geotermiche è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

Qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche (art. 6)

Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. Il personale adibito allo svolgimento delle operazioni deve essere qualificato a svolgere tale tipo di attività ai sensi della normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri.

Per quanto attiene ai requisiti e alle modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche, si applica la norma UNI 11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore – requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».

GESTIONE RIFIUTI: AL VAGLIO DELLA UE IL DECRETO SUL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

Estato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto ministeriale che definisce le modalità di funzionamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e introduce i modelli digitali del formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico.

Il provvedimento sarà sottoposto al vaglio delle istituzioni europee per 90 giorni, ossia fino al 30 dicembre 2022 e solo decorso tale termine, se non verranno chiesti maggiori approfondimenti, potrà essere ufficialmente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Di seguito uno schema riepilogativo delle principali disposizioni contenute nel decreto.

IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI RENTRI

Come è articolato?

E' strutturato in due sezioni:

- una anagrafica contenente le informazioni relative agli operatori;
 - una dedicata proprio alla tracciabilità dei rifiuti. Chi è obbligato ad iscriversi?
 - Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
 - i produttori di rifiuti pericolosi;
 - gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
 - i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
 - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
 - i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, ossia i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e industriali.
- Non sono invece obbligate ad iscriversi al RENTRI le imprese edili che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizioni, anche nel caso in cui trasportino in conto



proprio tali rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 8.

Quando scatta l'obbligo?

- A decorrere da 18 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto) ed entro i 60 giorni successivi: i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori;
- a decorrere da 24 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto) ed entro i 60 giorni successivi: i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere da 30 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto) ed entro i 60 giorni successivi: tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

I NUOVI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI "DIGITALI"

Quali novità?

- Sono approvati i nuovi modelli e le nuove disposizioni per la tenuta del registro di carico e scarico e per il formulario di identificazione dei rifiuti;
- le modalità di compilazione sono demandate ad un successivo decreto.

Il registro cronologico di carico e scarico

- È obbligatorio per chi già oggi è tenuto al registro di carico e scarico;
- fino alla data di iscrizione al RENTRI viene tenuto in modalità cartacea secondo un formato reperibile sul portale RENTRI, compilato e vidimato secondo la normativa sui registri IVA;
- dopo l'iscrizione al RENTRI viene tenuto e vidimato digitalmente, tramite apposita applicazione sul portale RENTRI.

Il formulario di identificazione dei rifiuti che:

- Può essere:
 - cartaceo per chi non è obbligato ad aderire al RENTRI,
 - digitale per chi è obbligato;

- è vidimato digitalmente;
- se cartaceo è riprodotto in due copie, compilata, datate e firmate dal produttore e sottoscritte dal trasportatore;

Quando entrano in vigore?

I nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti entrano in vigore a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto ed entro i 60 giorni successivi.

Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.



OSSERVATORIO CONGIUNTURALE: EDILIZIA BOOM 2022 MA NEL 2023 TORNA IL SEGNO MENO

Gli investimenti in costruzioni hanno segnato due anni di crescita record, del 20% nel 2021 e del 12% nel 2022 ma nel 2023 l'Ance prevede un ritorno del segno negativo con un calo degli investimenti del 5,7%. In particolare la riqualificazione degli immobili, con lo scadere degli incentivi per le unifamiliari, subirà una brusca frenata (-24%) mentre è atteso un incisivo aumento delle opere pubbliche (+25%) con l'avvio dei cantieri Pnrr.

Questa è l'analisi che è stata presentata il 25 ottobre 2022 a Roma dal Direttore del Centro Studi Flavio Monosilio e commentata dal Vice Presidente Piero Petrucco e dalla Presidente Federica Brancaccio, con un'analisi di Gustavo Piga, professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Monosilio ha illustrato il ruolo di forte volano per la crescita che il settore sta svolgendo in questi ultimi anni, mentre Petrucco ha evidenziato le criticità che rischiano di frenare questo andamento positivo e di far tornare in crisi l'economia nazionale.

Un rischio che per la Presidente Brancaccio è più che reale viste le stime in calo del 2023. Per questo, la Brancaccio ha sollecitato il Governo ad adottare quanto prima una politica industriale di settore che consenta alle imprese di affrontare al meglio le sfide dei prossimi anni. Occorre spingere sull'acceleratore del Pnrr che a causa del caro prezzi e dell'inefficienza della macchina amministrativa è già in ritardo di 6 mesi.

Sul fronte dei bonus invece l'Ance sta sollecitando il Governo per far sì che la riqualificazione energetica sia oggetto di un provvedimento strutturale che consenta a famiglie e imprese di pianificare i propri interventi e di programmare il lavoro attraverso una proposta seria, responsabile e compatibile con le coperture necessarie.


In conclusione un messaggio rivolto alla premier Giorgia Meloni, in Parlamento per il suo discorso di insediamento, affinché affronti sin da subito i dossier più urgenti a cominciare dal caro materiali e dal codice appalti.

Si trasmettono in allegato alcune slide significative mostrate durante l'evento.

2021-2022: le costruzioni al centro dell'economia

Investimenti in costruzioni

Milioni di euro a prezzi costanti




**Le costruzioni crescono:
la ripresa post-pandemia è stata affidata agli investimenti**



■ Costruzioni: il motore del lavoro

Occupati nelle costruzioni

Variazioni % mensili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Ancora lontani dal recuperare i livelli persi



■ Un settore in profonda trasformazione

Investimenti in costruzioni* per comparto

* Al netto dei costi per trasferimento di proprietà



- Nuove abitazioni
- Manutenzione straord. Residenziale
- Costruzioni non residenziali private
- Costruzioni non residenziali pubbliche


... a un mercato che vede oggi la manutenzione straordinaria residenziale primo comparto del settore



Il nodo progetti del PNRR

Lo stato della progettazione secondo Ance

Valori %



Fonte: Indagine Ance - Marzo 2022

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo

Il ritardo soprattutto le amministrazioni del Sud

Per le opere del MIMS, al 30 settembre, circa il 60% delle amministrazioni è impegnata nella redazione del progetto definitivo/esecutivo (90% al Nord; 36% al Sud)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

2023: Livelli ancora alti, ma tante le incognite sul futuro

	INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)				
	2021 Milioni di euro	2020	2021 ^(*)	2022 ^(*)	2023 ^(*)
		Variazioni % in quantità			
COSTRUZIONI	153.051	-6,2%	20,1%	12,1%	-5,7%
ABITAZIONI	71.869	-7,8%	21,7%	18,1%	-18,6%
- nuove	15.894	-10,2%	11,2%	4,5%	3,4%
- manutenzione straordinaria	55.975	-7,0%	25,0%	22,0%	-24,0%
NON RESIDENZIALI	81.182	-4,8%	18,6%	6,6%	7,2%
- private	50.999	-8,9%	20,9%	8,2%	-3,0%
- pubbliche	30.183	2,6%	15,8%	4,0%	25,0%

(*) Al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Elaborazione Ance su dati Istat

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022 N. 176 CD. D.L. AIUTI-QUATER - LE MODIFICHE AL SUPERBONUS

A cura della Direzione Politiche Fiscali ANCE

Il Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (cd. Decreto Aiuti-quater) è in vigore dal 19 novembre 2022.

Di seguito si illustrano le novità in materia di Superbonus previste dal D.L. Aiuti-quater.

Condomini, "mini condomini", ONLUS ed APS

L'art.9 del testo del DL 176/2022 prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, "mini condomini" di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risultati adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022.

In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, il Superbonus spetta al 110% anche nel 2023, qualora, al 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere di tali condizioni, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023.

Condomini, compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità posseduti da un'unica persona fisica, ONLUS e le Associazioni di promozione sociale (APS)

- il 110% si applica solo fino al 31 dicembre 2022, mentre per il 2023 la percentuale scende al 90%.

Tale riduzione non opera per gli interventi con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022 e, in caso di interventi su edifici condominiali, con delibera di approvazione dei lavori adottata entro il 24 novembre 2022. In caso di demolizione e ricostruzione, la riduzione non opera se, alla suddetta data, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

- resta fermo l'attuale decalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

Unifamiliari e unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari

L'art.9 del D.L. Aiuti-quater modifica, altresì, la disciplina relativa ai lavori eseguiti sulle unifamiliari, nonché sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari (cd. villette).

Per queste, il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.

Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, ma solo per lavori realizzati sulle "abitazioni principali" e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come "quoziente familiare" in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull'abitazione stessa.

Da rilevare che, in questo caso, la possibilità di fruire del Superbonus al 90% riguarda solo i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 (e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), per cui sono esclusi gli interventi iniziati prima di tale data. Per le unifamiliari, quindi, il Superbonus, sia al 110% che al 90%, è quindi sicuramente escluso per i lavori avviati da ottobre a dicembre 2022.

Persone fisiche con riferimento alle unifamiliari (o alle unità indipendenti poste all'interno di edifici plurifamiliari)

- il 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché sino al 31 dicembre 2022) se al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dell'intervento complessivo;

- il 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute fino al 31 dicembre

2023, solo se:

- le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente;
- il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, calcolato in base ad uno specifico criterio stabilito dalla norma stessa, che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli etc. - cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 - TUIR) e il numero dei familiari stessi (viene così introdotto il principio del "quoziente familiare"); o il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione (vengono esclusi quindi gli utilizzatori, quali gli inquilini o i comodatari).

ONLUS/OdV/APS con attività socio-sanitaria

Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio sanitari e assistenziali¹ (ovvero le Onlus, le Odv e le Aps), l'applicabilità del Superbonus al 110% viene riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che:

- le stesse possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Resta fermo il criterio di calcolo del limite di spesa per le unità immobiliari possedute da tali soggetti, che va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un'unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Interventi effettuati dalle ONLUS, ODV ed APS che prestano servizi socio-assistenziali

- per le ONLUS che operano nel servizio sanitario-assistenziale, viene esteso il 110% sino al 31 dicembre 2025, mantenendo il criterio di calcolo del Superbonus per gli immobili ad accatastamento unico, commisurato alla superficie degli stessi.

IACP e Cooperative a proprietà indivisa

Restano confermate le scadenze già previste nella disciplina del Superbonus per gli interventi eseguiti dagli IACP (o Enti assimilati) e dalle Cooperative a proprietà indivisa, per i quali il 110% resta fermo sino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell'intervento.

IACP (o Enti assimilati) e Cooperative a proprietà indivisa

- 110% sino al 30 giugno 2023;
- 110% sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell'intervento (altrimenti, per questi, la scadenza del 110% è fissata al 30 giugno 2023).

Interventi post eventi sismici

Il DL 176/2022 non modifica le scadenze del Superbonus eseguito su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici, per i quali il 110% spetta per le spese sostenute fino a tutto il 2025.

Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009

- 110% fino al 31 dicembre 2025;

Contributo per soggetti a basso reddito

Il DL 176/2022 prevede l'erogazione di un contributo in favore dei contribuenti con reddito non

superiore a 15.000 euro (calcolato in base ai criteri definiti dallo stesso D.L. Aiuti-quater) per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.

A tal fine è autorizzata una spesa per il 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità da stabilirsi con Decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022. Il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

Cessione del credito - Novità

In tema di cessione dei crediti d'imposta da Superbonus al 110%, l'art.9, co.6 del D.L. Aiuti-quater prevede che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere frutti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

TABELLA CONTRIBUTIVA

Decorrenza 1 Ottobre 2022

CONTRIBUTI	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
CONTRIBUTO GESTIONE	1,88	0,37	2,25
APE	2,40		2,40
CFS AREA FORMAZIONE	0,50		0,50
CFS AREA SICUREZZA	0,50		0,50
RLST	0,30		0,30
QUOTE PROV.	1,23	1,23	2,46
QUOTE NAZ.	0,22	0,22	0,44
FONDO SANITARIO	0,60		0,60
FONDO PREPENSIONAMENTO	0,20		0,20
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE	0,10		0,10
	7,93	1,82	9,75

TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

1 OTTOBRE 2022

ANCE | AVELLINO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
EDILI AVELLINO

(Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto il 16 maggio 2022)

E' inoltre possibile scaricare le precedenti tabelle utilizzando il seguente QR code



Si ricorda che le tabelle sono elaborate sull'ipotesi di lavoratori inquadrati a tempo pieno ed indeterminato

Note di aggiornamento:

- introduzione della nuova aliquota F.N.A.P.E. regionale (2,40%) in sostituzione della precedente aliquota F.N.A.P.E. provinciale;
- in merito all'attivazione del "Fondo Territoriale per la qualificazione del settore" con l'istituzione di una nuova aliquota contributiva dello 0,20%, si segnala, come da comunicazione ANCE, che ad oggi il Regolamento Nazionale non è stato definito e pertanto risulta sospesa l'applicazione di tale aliquota fino a nuove disposizioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare
la segreteria di ANCE Avellino

Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825 36616
Web: www.ance.av.it

Tabella NR. 1

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO		Costo medio orario per gli operai delle imprese edili fino a 15 dipendenti in vigore dal 1/10/2022			
--	--	---	--	--	--

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
A - Elementi orari minimi della retribuzione				
A1 - Paga Base	5,48	6,41	7,12	7,67
A2 - Indennità di Contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
A3 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
A4 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
A5 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	1,07	1,24	1,38	1,49
Totale A	9,57	10,69	11,56	12,23
B - Elementi orari aggiuntivi				
B1 - Festività nr. 12 annue	0,60	0,67	0,72	0,76
B2 - Festività soppressa 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
B3 - Permessi e Riposi Annuì	0,50	0,56	0,61	0,64
B4 - Accantonamento Cassa Edile Gratifica natalizia e Ferie	18,50%	1,88	2,10	2,27
B5 - Indennità di trasporto	0,34	0,34	0,34	0,34
B6 - Retribuzione assemblee, diritto allo studio, formazione	0,19	0,21	0,23	0,25
B7 - Accantonamento Cassa Edile GNF per malattia, infortuni e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,28
B8 - Indennità sostitutiva di mensa esente contributi	0,63	0,63	0,63	0,63
Totale B	4,41	4,81	5,12	5,36
TOTALE RETRIBUZIONE	13,98	15,50	16,68	17,59
C - Contributi ed oneri della retribuzione				
C1 - INPS (aziende fino a 15 dipendenti) (2)	33,68%	4,50	5,01	5,41
C2 - INAIL	110,00%	1,54	1,71	1,84
C3 - Contributi Cassa Edile di cui:	7,23%	0,73	0,82	0,89
C3.1 - Cassa Edile	1,875%	0,19	0,21	0,23
C3.2 - Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.)	1,00%	0,10	0,11	0,12
C3.3 - Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.)	0,2222%	0,02	0,03	0,03
C3.4 - Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.)	1,23%	0,13	0,14	0,15
C3.5 - Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.)	2,40%	0,24	0,27	0,29
C3.6 - Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%	0,02	0,02	0,02
C3.7 - RLST	0,30%	0,03	0,03	0,04
C4 - Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10%	0,01	0,01	0,01
C5 - Fondo Sanitario Lavoratori Edili - contributo per operai	0,60%	0,06	0,06	0,07
C6 - Contributo contrattuale Prevedi		0,07	0,08	0,09
C7 - Contrib. Solidarietà Inps (su Contr. SANEDIL e Prevedi)	10,00%	0,01	0,01	0,02
C8 - Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Fondo Incentivo all'occupazione (ex D.L. 82/90)		0,04	0,05	0,05
C9 - Oneri vari: Trasferte, Ind. di disagio, carenze, R.C., Addizionale INAIL	27,00%	3,51	3,93	4,24
Totale C	10,47	11,68	12,61	13,33
D - Elementi accessori della retribuzione				
D1 - Trattamento di fine rapporto		0,97	1,08	1,16
D2 - Rivalutazione T.F.R.	4,359238%	0,04	0,05	0,05
Totale D	1,02	1,13	1,21	1,28
TOTALE RETRIBUZIONE ED ONERI	25,46	28,30	30,50	32,20

NOTE:

(1) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima, l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

(2) L'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle ministeriali, non tiene conto della "decontribuzione sud", al momento autorizzata fino al 31 dicembre 2022, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% autorizzata lo scorso 5 settembre anche per il 2022. Si ricorda, inoltre, che la "riduzione contributiva" si applica anche ai contributi INAIL.

Tabella NR. 1

ANCE AVELLINO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI AVELLINO		Costo medio orario per gli operai delle imprese edili con oltre 15 dipendenti in vigore dal 1/10/2022			
---	--	--	--	--	--

RETRIBUZIONE ED ONERI	OPERAIO COMUNE 1° LIV.	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIV.	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIV.	OPERAIO 4° LIV.
A - Elementi orari minimi della retribuzione				
A1 - Paga Base	5,48	6,41	7,12	7,67
A2 - Indennità di Contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
A3 - E.D.R. - ex prot. 23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
A4 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
A5 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S.	1,07	1,24	1,38	1,49
Totale A	9,57	10,69	11,56	12,23
B - Elementi orari aggiuntivi				
B1 - Festività nr. 12 annue	0,60	0,67	0,72	0,76
B2 - Festività soppressa 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
B3 - Permessi e Riposi Annuì	0,50	0,56	0,61	0,64
B4 - Accantonamento Cassa Edile Gratifica natalizia e Ferie	18,50%	1,88	2,10	2,27
B5 - Indennità di trasporto	0,34	0,34	0,34	0,34
B6 - Retribuzione assemblee, diritto allo studio, formazione	0,19	0,21	0,23	0,25
B7 - Accantonamento Cassa Edile GNF per malattia, infortuni e riposi annuì	0,22	0,25	0,27	0,28
B8 - Indennità sostitutiva di mensa esente contributi	0,63	0,63	0,63	0,63
Totale B	4,41	4,81	5,12	5,36
TOTALE RETRIBUZIONE	13,98	15,50	16,68	17,59
C - Contributi ed oneri della retribuzione				
C1 - INPS (aziende con oltre 15 dipendenti) (2)	34,28%	4,58	5,10	5,50
C2 - INAIL	110,00%	1,54	1,71	1,84
C3 - Contributi Cassa Edile	7,23%	0,73	0,82	0,89
di cui:				
C3.1 - Cassa Edile	1,875%	0,19	0,21	0,23
C3.2 - Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.)	1,00%	0,10	0,11	0,12
C3.3 - Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.)	0,2222%	0,02	0,03	0,03
C3.4 - Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.)	1,23%	0,13	0,14	0,15
C3.5 - Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.)	2,40%	0,24	0,27	0,29
C3.6 - Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%	0,02	0,02	0,02
C3.7 - RLST	0,30%	0,03	0,03	0,04
C4 - Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10%	0,01	0,01	0,01
C5 - Fondo Sanitario Lavoratori Edili - contributo per operai	0,60%	0,06	0,06	0,07
C6 - Contributo contrattuale Prevedi		0,07	0,08	0,09
C7 - Contrib. Solidarietà Inps (su Contr. SANEDIL e Prevedi)	10,00%	0,01	0,01	0,02
C8 - Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Fondo Incentivo all'occupazione (ex D.L. 82/90)		0,04	0,05	0,05
C9 - Oneri vari: Trasferte, Ind. di disagio, carenze, R.C., Addizionale INAIL	27,00%	3,51	3,93	4,24
Totale C	10,55	11,77	12,70	13,43
D - Elementi accessori della retribuzione				
D1 - Trattamento di fine rapporto		0,97	1,08	1,16
D2 - Rivalutazione T.F.R.	4,359238%	0,04	0,05	0,05
Totale D	1,02	1,13	1,21	1,28
TOTALE RETRIBUZIONE ED ONERI	25,54	28,39	30,60	32,30

NOTE:

(1) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima, l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

(2) L'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle ministeriali, non tiene conto della "decontribuzione sud", al momento autorizzata fino al 31 dicembre 2022, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% autorizzata lo scorso 5 settembre anche per il 2022. Si ricorda, inoltre, che la "riduzione contributiva" si applica anche ai contributi INAIL.

Tabella NR. 1

Stipendi minimi mensili per gli impiegati in vigore dal

1/10/2022

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	QUARTO LIVELLO	QUINTO LIVELLO	SESTO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO	SETTIMO LIVELLO QUADRO
Paga base	947,36	1 108,41	1 231,56	1 326,31	1 421,02	1 705,23	1 894,71	1 894,71
Scatti biennali (2 scatti)		16,44	17,98	19,24	20,92	25,70	27,88	27,88
Indennità di contingenza	512,87	516,43	519,16	521,25	523,35	529,63	533,82	533,82
E.D.R (1)	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Premio di produzione	181,98	211,84	234,80	254,76	279,79	335,63	367,70	367,70
Indennità di funzione								140,00
E.V.R. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETRIBUZIONE	1 652,54	1 863,45	2 013,83	2 131,89	2 255,41	2 606,52	2 834,44	2 974,44
CONTRIBUTO PREVEDI	10,00	11,70	13,00	14,00	15,00	18,00	20,00	20,00
CONTRIBUTO SANEDIL	4,30	4,80	5,19	5,49	5,81	6,71	7,30	7,30

Variazione elemento Paga Base definito col rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 3 marzo 2022.

NOTE:

- L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° maggio 2022, è pari ad euro **108,13**
- L'indennità di trasporto, dal 1° maggio 2022, è pari ad euro **58,82**

(1) Voce quantificata a livello territoriale nella misura massima, l'EVR è poi da verificare con gli indicatori aziendali.

(2) Da corrispondere solo su 13 mensilità.

VIA PALATUCCI, N. 20A - 83100 AVELLINO - TEL. 0825 36616

www.anceav.it - e-mail: direzione@anceav.it - pec: anceavellino@pec.ance.av.it



ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO

PERCHÉ ASSOCIARSI

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

- Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale
- Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi
- Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni
- Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti
- Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria
- Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

PROMOZIONE ASSOCIAТИVA 2022-2024 PER LE IMPRESE EDILI

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno sfruttare la promozione per il triennio 2022-2024.

Si ricorda che le imprese che in passato sono già state associate al sistema Ance non potranno usufruire della suddetta promozione.

Per info contatta i nostri Uffici

Lunedì- Venerdì Dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI